

NEWSLETTER FEBBRAIO 2024

DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

IN ARRIVO NOVITÀ SUI REATI TRIBUTARI E SUL “NE BIS IN IDEM”

Nel mese di febbraio, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare un decreto delegato in materia di sanzioni amministrative e penali relativo agli illeciti tributari. In attesa della versione definitiva della nuova normativa, si sintetizzano qui alcuni punti di interesse per le imprese e per i professionisti. Oltre a quelli di seguito rappresentati vi sono poi delle modifiche su singole fattispecie di reato, con particolare riguardo agli omessi versamenti e all'indebita compensazione.

CUMULO TRA PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI

Si cerca innanzitutto di disciplinare adeguatamente il rischio di c.d. “ne bis in idem” che ha portato non solo ad una duplicazione di sanzioni, ma a volte persino al triplo o al quadruplo. Ciò vale in particolare per i rapporti tra persone fisiche e persone giuridiche, anche considerata la responsabilità degli enti ai sensi del DLgs. 231/2001 la cui maggiore criticità attiene proprio a tale moltiplicazione di sanzioni.

Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurre la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva (nuovo art. 21-ter del DLgs.

74/2000). Va evidenziata in proposito la previsione di uno specifico comma (2-bis dell'art. 21) dedicato alla responsabilità delle persone giuridiche per reati tributari ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del DLgs. 231/2001,

CONFISCA

Con riferimento alla confisca del profitto dei reati tributari (art. 12-bis del DLgs. 74/2000) viene inserita la previsione per cui, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

È in previsione l'inserimento di un riferimento espresso alla particolare tenuità del fatto così come prevista dall'art. 131-bis c.p., già pacificamente applicabile ai reati tributari.

Il nuovo comma 3-ter dell'art. 13 del DLgs. 74/2000 (ad oggi dedicato alla non punibilità conseguente al pagamento del debito tributario) precisa che ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019 (codice della crisi).

Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro
del Dipartimento Risk Governance & Compliance consultare il sito

<https://www.vptl.it/risk-and-compliance>